

Regolamentazione Socio straordinario superstite

1 gennaio 2024

Iscrizione e rinnovo Socio straordinario "superstite"

con effetto dal 1° gennaio 2024

- **Iscrizione e rinnovo**
- **Norma transitoria – Rinnovo 2022**
- **Verifica del diritto alle prestazioni fruitive**

Iscrizione e rinnovo

1. Possono iscriversi al Fisce come Soci straordinari "superstiti": il coniuge superstite e gli orfani o equiparati del Socio ordinario o Socio straordinario aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta della evidenza contabile separata costituita nell'ambito del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti (ex Fondo Previdenza elettrici), dell'INPDAP ovvero a carico dell'AGO/Fondo pensione lavoratori dipendenti (articolo 5.2.1 lettera c, 5.2.4 e 5.2.5 dello Statuto).
2. I predetti soggetti, in qualsiasi momento, possono presentare – mediante apposito modulo – richiesta di iscrizione come Soci straordinari "superstiti", accompagnata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti e da copia del bollettino di conto corrente postale del versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con raccomandata a.r. da inviare a Fisce - Via Nizza 152 00198 Roma.
3. La quota associativa è versata in dodicesimi, computando i mesi mancanti alla conclusione dell'anno (1° gennaio - 31 dicembre), a partire dal mese in cui è effettuato il versamento. Le prestazioni decorrono dal terzo mese successivo a quello della presentazione della richiesta completa della documentazione e attestazione del pagamento della quota.
4. Se, a seguito del decesso di un Socio ordinario, più soggetti hanno titolo all'iscrizione (o al rinnovo dell'iscrizione) al Fisce come Soci straordinari "superstiti" dello stesso, la misura della quota associativa da corrispondere al Fisce è pari al:
 - 100% dell'importo annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione per il primo dei predetti soggetti
 - del 50% dell'importo annuale per il secondo
 - del 25 % dell'importo annuale per ciascuno degli eventuali altri soggetti.La misura della quota associativa è in ogni caso pari al 25% per ciascun figlio "superstite" – fino al compimento del 21° anno di età – se fiscalmente a carico dell'altro genitore o di terzi se orfano di entrambi i genitori.

5. Se, a seguito del decesso di un Socio straordinario, più soggetti hanno titolo alla iscrizione (o al rinnovo dell'iscrizione) al Fisce come Soci straordinari "superstiti" dello stesso, ciascuno di essi è tenuto al versamento della quota in misura piena.
6. Il Socio straordinario "superstite" ha diritto ai rimborsi del Fondo se, nell'anno precedente a quello di iscrizione/rinnovo, ha percepito un reddito – escludendo la pensione di reversibilità o indiretta – inferiore a tre volte il minimo di pensione INPS.
7. Il Socio straordinario superstite deve effettuare il rinnovo di iscrizione in qualità di Socio straordinario nel rispetto dei termini fissati dallo Statuto del Fondo.
8. Il Socio straordinario "superstite" non è tenuto al rinnovo annuale di iscrizione se, nell'anno precedente ha percepito un reddito – escludendo la pensione di reversibilità o indiretta – superiore a tre volte il minimo di pensione INPS. L'interessato, nel primo anno successivo a quello in cui ha nuovamente percepito un reddito inferiore a tre volte il minimo di pensione INPS, è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto del Fisce ai fini del rinnovo annuale di iscrizione. Nel rispetto degli stessi termini deve altresì trasmettere al Fisce la documentazione fiscale attestante il reddito percepito in ciascun anno antecedente l'anno/gli anni di mancato rinnovo di iscrizione, specificando gli importi percepiti a titolo di pensione di reversibilità o indiretta.

La documentazione fiscale da cui risulta che per l'anno precedente a quello di rinnovo di iscrizione ha percepito un reddito inferiore a tre volte il minimo INPS deve essere presentata entro il successivo 31 ottobre (vedi Verifica del diritto alle prestazioni fruite). Ai predetti fini, Fisce accetta esclusivamente la documentazione fiscale (modello 730 o modello Redditi persone fisiche riferiti ai redditi dell'anno precedente) scaricata dal cassetto fiscale.

Norma transitoria

Rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2022 per i Soci straordinari "superstiti" regolarmente iscritti per gli anni 2019 e/o 2020 che non hanno provveduto ai rinnovi di iscrizione per gli anni 2020 e/o 2021 alla data del 31 dicembre 2021

In relazione alla nuova regolamentazione statutaria per il rinnovo di iscrizione come Socio straordinario avente effetto dal rinnovo 2022, i Soci straordinari regolarmente iscritti come Socio straordinario per gli anni 2019 e/o 2020 che, alla data del 31 dicembre 2021, non hanno provveduto ai rinnovi di iscrizione per gli anni 2020 e/o 2021, se intendono mantenere il rapporto associativo con il Fisce in qualità di Soci straordinari, devono procedere al rinnovo di iscrizione per gli anni 2020 e/o 2021 e per l'anno 2022, nel rispetto dei nuovi termini statuari previsti per il rinnovo 2022.

Il versamento può avvenire:

- entro il 31 marzo 2022, mediante pagamento delle quote associative relative agli anni 2020 e/o 2021 (con le maggiorazioni previste dal precedente Statuto) e della quota associativa 2022 nella misura base, con diritto alle prestazioni dal 1° gennaio 2022;

oppure, successivamente

- entro il 30 giugno 2022, a pena di decadenza, mediante pagamento delle quote associative relative agli anni 2020 e/o 2021 (con le maggiorazioni previste dal precedente Statuto) e della quota associativa 2022 con una maggiorazione pari al 50% e decorrenza delle prestazioni dalla data del pagamento.

Perdono definitivamente la qualifica di Soci straordinari, coloro che non abbiano proceduto al rinnovo di iscrizione per gli anni 2020 e/o 2021 e al rinnovo di iscrizione per l'anno 2022 entro il 30 giugno 2022.

Le medesime regole, termini e scadenze valgono per i superstiti iscritti come Soci straordinari che – ai sensi del punto 8 – avrebbero dovuto procedere al rinnovo di iscrizione 2020 e/o 2021 comprovando che per l'anno o gli anni precedenti non erano tenuti al rinnovo di iscrizione.

Verifica del diritto alle prestazioni fruitive

1. Per la verifica della spettanza dei rimborsi per ciascun anno di iscrizione o rinnovo, entro il 31 ottobre dello stesso anno, il Socio straordinario "superstite" deve produrre copia della documentazione fiscale dalla quale risulta che – escludendo la pensione di reversibilità o indiretta – il reddito percepito nell'anno precedente era inferiore a tre volte il minimo di pensione INPS. A tale fine, Fisde accetta esclusivamente la documentazione fiscale (modello 730 o modello Redditi persone fisiche, riferiti ai redditi dell'anno precedente) scaricata dal cassetto fiscale.

I Soci di cui al precedente punto 4 del paragrafo Iscrizione e rinnovo (figli "superstiti" di Socio ordinario fino al 21 ° anno di età) – ai fini della verifica della congruità della quota versata – devono inoltre presentare nello stesso termine la documentazione fiscale (scaricata dal cassetto fiscale) comprovante che, nell'anno precedente, erano fiscalmente a carico di altri soggetti.

La documentazione predetta deve essere presentata tramite Fisdeweb accessibile da www.fisde.it.

Se il Socio non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno precedente all'Agenzia delle Entrate, deve inviare a Fisde autodichiarazione per trasmissione Certificazione Unica (modulo Fisde) insieme alla Certificazione Unica.

Il Socio è obbligato a conservare ed esibire, a richiesta di Fisde, la predetta documentazione in originale fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di fruizione dei rimborsi e dei relativi saldi.

Ai rimborsi è equiparato qualsiasi prestazione/servizio erogato dal Fondo. La riattivazione retroattiva dei servizi, ove prevista nei punti successivi, riguarda i soli rimborsi/erogazioni in denaro.

2. Il Socio che non produce la documentazione sopra indicata nel termine del 31 ottobre di ciascun anno di iscrizione o rinnovo è sospeso dai rimborsi del Fondo, unitamente a eventuali familiari a carico con disabilità o in situazione di "emergenza sociale".

Fermo quanto precede, le richieste di rimborso per prestazioni aventi giustificativo di spesa emesso entro il 31 dicembre dello stesso anno debbono comunque continuare a essere

presentate dal Socio nel rispetto dei termini regolamentari. I rimborsi non erogati a seguito della sospensione verranno pagati soltanto a seguito della presentazione da parte del Socio straordinario "superstite" della documentazione fiscale dalla quale risulti che lo stesso, nell'anno che precede l'anno della sospensione, aveva percepito un reddito – escludendo la pensione di reversibilità o indiretta – inferiore a tre volte il minimo di pensione INPS.

Il Socio straordinario "superstite" dovrà restituire i rimborsi fruiti nell'anno, se dalla documentazione fiscale prodotta risulta che, nell'anno precedente, escludendo la pensione di reversibilità o indiretta, aveva percepito redditi superiori a tre volte il minimo della pensione INPS.

3. Nel caso di mancata presentazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno di iscrizione o rinnovo, della documentazione fiscale indicata ovvero di mancata restituzione entro lo stesso termine degli importi indebitamente percepiti, il Socio non potrà presentare domande di rimborso per le prestazioni il cui giustificativo di spesa sia stato emesso successivamente al predetto termine del 31 dicembre. Pertanto, fermo restando – ove del caso – l'obbligo di pagamento nel rispetto dei termini della quota per il rinnovo di iscrizione, le richieste di rimborso relative a dette prestazioni non potranno essere accettate da Fisce e la loro presentazione sarà comunque priva di effetto.
4. Il Socio, a seguito della presentazione della documentazione fiscale indicata (dalla quale risulti che – escludendo la pensione di reversibilità o indiretta – il reddito percepito nell'anno che precede l'anno della sospensione era inferiore a tre volte il minimo di pensione INPS) o della integrale restituzione degli importi indebitamente percepiti, se ha rinnovato l'iscrizione avrà nuovamente titolo alla presentazione delle domande di rimborso per le prestazioni per le quali non sia scaduto il termine regolamentare, tenuto conto della data del relativo giustificativo di spesa. Per tutto il periodo in cui il Socio non ha titolo alla presentazione di domande di rimborso è privato altresì della possibilità di fruire di ogni altra prestazione erogata dal Fondo.
5. Superato il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione/rinnovo, in mancanza di presentazione della documentazione fiscale indicata o in mancanza di restituzione integrale delle somme indebitamente percepite, il Fisce si riserva comunque di procedere al recupero delle somme erogate (o del controvalore dei servizi fruiti).
6. La restituzione delle somme indebitamente percepite (o percepite senza avere documentato la sussistenza dei parametri reddituali), deve avvenire di norma in unica soluzione.

Per importi superiori a 600 euro il Socio potrà richiedere una rateizzazione secondo i seguenti criteri:

- per importi da 601 euro a 3.000 euro potrà essere richiesta la rateizzazione in rate mensili non inferiori a 300 euro;
- per importi superiori a 3.000 euro potrà essere richiesta la restituzione in un massimo di 12 rate mensili.

Il Socio riacquisisce il diritto alle prestazioni solo a seguito della integrale restituzione.

Nel caso di restituzione di somme da parte del Socio, il Fisce restituisce al Socio la quota versata, mediante conguaglio con l'importo che il Socio deve restituire al Fondo.